

# Contratto di Assicurazione Ramo Danni:

*Toyota Assicurazioni*

CP – Fascicolo Informativo n.10 del 25/05/2018



## FASCICOLO INFORMATIVO

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- b) Condizioni di Assicurazione e Informativa sulla privacy;**

**deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

## Indice

<b>Nota Informativa</b>	<b>Pag. 1</b>
A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	Pag. 1
B. Informazioni sul Contratto	Pag. 1
C. Informazioni sulle procedure Liquidative e sui Reclami	Pag. 4
<b>Glossario</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Informativa Privacy</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Condizioni di Assicurazione</b>	<b>Pag. 1</b>

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**I termini utilizzati nella presente Nota Informativa dovranno essere interpretati secondo le definizioni contenute nel Glossario e richiamate nelle Condizioni di Assicurazione. In caso di conflitto interpretativo tra il contenuto della presente Nota Informativa e quello delle Condizioni di Assicurazione prevarrà l'interpretazione desumibile dalle espressioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.**

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Le coperture assicurative oggetto della Polizza sono prestate da **Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited**, sede secondaria italiana (in seguito denominata anche la "Compagnia" o la "Società"); la Compagnia assicurativa, partner del "Gruppo Toyota", ha sede in Londra EC3A 2BJ, piano 7° di Hallmark Building 52-56 Leadenhall Street (Gran Bretagna). La Compagnia fa parte di MS&AD Insurance Group.

Sede secondaria in Italia: Via Kiiciro Toyoda 2, 00148 Roma (Italia):

Telefono: 800 894046

E-mail: clienti@aioinissaydowa.eu

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.it>

La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° I.00069 (Codice Impresa D869R) ed è vigilata dalla Prudential Regulation Authority ("PRA"), precedentemente denominate Financial Services Authority ("FSA").

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni patrimoniali sono relative all'ultimo bilancio approvato di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited con sede a Londra e sono espresse in sterline:

Capitale Sociale:	£ 418.757.000
Patrimonio Netto:	£ 272.232.000
Riserve Patrimoniali:	£ 146.525.000

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni, inteso come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 331,9%.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza decorre dalle ore 24:00 della data indicata nel Contratto di Assicurazione e terminerà alle ore 24:00 della data indicata quale scadenza contrattuale.

### AVVERTENZA

**Il Contratto assicurativo proposto è con formula "senza tacito rinnovo"; pertanto cesserà automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta e senza alcun periodo di tolleranza successivo.** Tuttavia, è possibile per l'assicurato, entro 30 giorni dalla scadenza, richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.

### Modalità per il calcolo della Tariffa di Assegnazione

Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il veicolo è assoggettato si dovrà fare riferimento alla sede legale o alla provincia di

residenza del Locatario o dell'Assicurato, al modello e al valore del Veicolo.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei seguenti pacchetti assicurativi:

A) **Pacchetto Verde:** Furto e Incendio (cfr. paragrafo 2.1.1 delle Condizioni di Assicurazione).

### AVVERTENZA

**La garanzia Furto è operante alle seguenti condizioni:**

- il veicolo, al momento del furto, deve essere regolarmente chiuso a chiave;**
- il proprietario del veicolo, al momento del furto, deve essere in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo, o comunque deve averle riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi;**
- il proprietario del veicolo, in seguito alla denuncia del furto alla Compagnia, deve a richiesta della Compagnia riconsegnare tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo.**

**La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie.**

**L'eventuale mancanza di una chiave originaria al momento dell'acquisto del veicolo preclude l'operatività della presente garanzia.**

**L'eventuale successivo furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciato alla casa produttrice del veicolo, e successivamente deve seguire il rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato opportunamente ricodificato.**

**In caso di ritrovamento del veicolo, la mancanza di segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento farà presumere che lo stesso sia stato asportato mediante uso delle chiavi, e determinerà l'inoperatività della copertura.**

B) **Pacchetto Rosso:** assicura i medesimi rischi del Pacchetto Verde ed in più Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Garanzie Speciali (cfr. paragrafo 2.1.2 delle Condizioni di Assicurazione, lettere C, D ed E per una descrizione di dettaglio, in particolare delle Garanzie Speciali).

### AVVERTENZA

**Per tutte le garanzie, eccetto le Garanzie Speciali, operano le franchigie specificate nell'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO" delle Condizioni di Assicurazione. Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di Indennizzo/Risarcimento e massimali per ciascuna indicati dalle medesime Condizioni di Assicurazione.**

C) **Pacchetto Blu:** assicura i medesimi rischi del Pacchetto Rosso, ed in più il rischio Calamità Naturali, come meglio descritto nelle Condizioni di Assicurazione (cfr. paragrafo 2.1.3).

### AVVERTENZA

**L'assicurazione Calamità Naturali prevede per i danni derivanti da Grandine un massimale di Euro 4.000,00 per anno e per sinistro (cfr. paragrafo 3.2.3 lettera c) e paragrafo 3.2.4 lettera b) delle Condizioni di**

Assicurazione). Si applica lo scoperto previsto nel paragrafo 3.2.3 lettera b) e nel paragrafo 3.2.4 lettera a) delle Condizioni di Assicurazione. Si applica altresì il limite di indennizzo previsto nel paragrafo 3.2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

D) **Pacchetto Giallo**: assicura i medesimi rischi del pacchetto Verde ed in più Cristalli, Calamità Naturali e Garanzie Speciali, come meglio descritto nelle Condizioni di Assicurazione (cfr. per una descrizione di dettaglio il paragrafo 2.1.2, lettera D) per i Cristalli ed E) per le Garanzie Speciali, ed il paragrafo 2.1.3 lettera F) per le Calamità Naturali). **Si applica altresì il limite di indennizzo previsto nel paragrafo 3.2.6 delle Condizioni di Assicurazione.**

E) **Garanzie accessorie (valide solo se espressamente richiamate e comunque escluse dal pacchetto verde)**: Kasko Premium, Collisione Premium Kasko Base, Collisione Base. Protezione Franchigia. Estensione di garanzia: RESTART descritta al paragrafo 2.1.6.

#### AVVERTENZA

Si applicano i massimali, le franchigie e gli scoperti specificati nelle Condizioni di Assicurazione rispettivamente per le garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base (Capitolo III paragrafo 3.2), Protezione Franchigia (art. 2.1.5 let. M) e RESTART (Capitolo II art. 2.1.6 e Capitolo III art. 3.4 e 3.5).

#### AVVERTENZE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE INCLUSE IN TUTTI I PACCHETTI SOPRA INDICATI

In caso di danno parziale di veicoli appartenenti ai Brand di lusso e Lexus si applicheranno scoperti e franchigie indicati ai paragrafi 3.2.3 lett. e) ed f) e 3.2.4 lett. d) delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di danno parziale, l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per la riparazione/ sostituzione del sistema di navigazione non potrà eccedere in ogni caso l'ammontare di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) iva inclusa, per anno assicurativo e per sinistro (cfr. art. 3.2.5 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio).

Le riparazioni effettuate senza autorizzazione della Compagnia, in contravvenzione al disposto dell'art. 4.6 delle Condizioni di Assicurazione, comporteranno per l'Assicurato la decadenza totale o parziale dal diritto all'indennizzo.

In caso di più sinistri per la medesima garanzia si applica quanto previsto all'art. 3.2.9 delle Condizioni di Assicurazione in tema di cumulo di indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo.

#### Veicoli muniti di Impianto satellitare

#### AVVERTENZA

Per i veicoli dotati di sistemi di antifurto satellitare o altro localizzatore (cfr. articolo 4.9) la mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto disciplinato nell'articolo 4.9 delle Condizioni di Assicurazione comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 30% che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1:

Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo	
Limite di Indennizzo:	3.000,00 €

Danno indennizzabile:	1.000,00 €
Franchigia:	200,00 €
Indennizzo:	800,00 €

Esempio 2:

Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	3.000,00 €
Danno indennizzabile:	5.000,00 €
Franchigia:	200,00 €
Indennizzo:	3.000,00 €

Esempio 3:

Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	20.000,00 €
Danno indennizzabile:	5.000,00 €
Scoperto 10%	500,00 €
Minimo:	750,00 €
Indennizzo:	4.250,00 €

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	20.000,00 €
Danno indennizzabile:	10.000,00 €
Scoperto 10%	1.000,00 €
Minimo:	750,00 €
Indennizzo:	9.000,00 €

Esempio 4:

Garanzia Calamità Naturali soggetta ad applicazione di Scoperto con danno inferiore o superiore al limite di indennizzo Grandine

Caso 1: Scoperto applicabile con danno inferiore al limite di indennizzo Grandine

Limite di Indennizzo:	4.000,00 €
Danno indennizzabile:	3.500,00 €
Scoperto 10%	350,00 €
Indennizzo:	3.150,00 €

Caso 2: Scoperto applicabile con danno superiore al limite di indennizzo Grandine

Limite di Indennizzo:	4.000,00 €
Danno indennizzabile:	6.000,00 €
Scoperto 10%	600,00 €
Indennizzo:	4.000,00 €

Esempio 5:

Caso di danno parziale ma danno superiore al valore commerciale del veicolo al netto del valore del veicolo stesso dopo il sinistro

Valore commerciale netto:	6.000,00 €
Danno indennizzabile:	7.500,00 €
Scoperto 10%	750,00 €
Indennizzo:	6.000,00 €

Esempio 6:

Caso di danno afferente alla medesima garanzia

Valore assicurato del veicolo:	10.000,00 €
Valore assicurato al terzo anno al netto del deprezzamento:	6.000,00 €
Primo sinistro liquidato:	5.000,00 €
Secondo sinistro liquidato (medesima anno e medesima garanzia) stimato:	3.000,00 €
Liquidabile:	1.000,00 €

Esempio 7:

Rimborso franchigia in caso di garanzia "protezione franchigia" (cfr. art. 2.1.5 lett. M)

Danno indennizzabile	3.000,00 €
Scoperto	300,00 €
Minimo di scoperto	200,00 €
Indennizzo su garanzia	2.700,00 €
Rimborso franchigia	200,00 €



Esempio 8:

Non applicabilità del rimborso franchigia in caso di garanzia "protezione franchigia"(cfr. art. 2.1.5 lett. M)

Danno indennizzabile	190,00 €
Scoperto	19,00 €
Minimo di scoperto	200,00 €
Indennizzo su garanzia	0,00 €
Rimborso franchigia	0,00 €

## ESCLUSIONI

### AVVERTENZE

La Compagnia non indennizza i danni causati dagli eventi esclusi elencati nel Capitolo III paragrafo 3.3 "Danni Esclusi" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda.

La Compagnia non risponde altresì delle spese sostenute per modifiche o migliorie apportate al veicolo dopo l'acquisto e dei danni indiretti e da mancato uso del veicolo, come meglio specificato al Capitolo IV art. 4.3.2 "Danno Parziale" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda.

La Compagnia non potrà procedere all'indennizzo parziale o totale conseguente a riparazioni effettuate dall'Assicurato senza preventiva autorizzazione della Compagnia stessa, non ottemperando a quanto disposto dall'art. 4.6 delle Condizioni di Assicurazione.

[4. Dichiarazioni dell'assicurato in merito alle circostanze del rischio - Nullità](#)

### AVVERTENZE

Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, qualora non dovessero essere rilevati segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento (come meglio specificato nel Capitolo IV art. 4.7 delle Condizioni di Assicurazione), la copertura non sarà operante e la Compagnia si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato la restituzione di quanto eventualmente corrisposto allo stesso, o ai delegatari di pagamento da questi indicati, a titolo di indennizzo.

[5. Aggravamento e diminuzione del rischio](#)

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Ad esempio, il cambio di residenza da una provincia ad un'altra potrebbe costituire circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio (cfr. paragrafo 4.5, lettera b) delle Condizioni di Assicurazione). La successiva adibizione ad uso taxi di un veicolo precedentemente ad uso privato costituisce un altro esempio di aggravamento del rischio.

[6. Premi](#)

Il Premio per ciascuna copertura attivata è corrisposto dal Contraente/Assicurato in forma unica ed anticipata

all'Intermediario assicurativo. I metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono:

- Contanti, con il limite di importo massimo previste dalle normative vigenti;
- Assegni;
- Carta di credito/Debito;
- Bonifico.

Non è prevista alcuna forma di frazionamento del pagamento del premio.

### AVVERTENZE

Per i casi di estinzione anticipata del Contratto di assicurazione si rinvia al Capitolo I, art. 1.7 - "Risoluzione anticipata del contratto" delle Condizioni di Assicurazione ed in dettaglio ai paragrafi:

- 1.7.1 Trasferimento di proprietà del veicolo;
- 1.7.2 Risoluzione in caso di cessazione del rischio;
- 1.7.3 Risoluzione del contratto a seguito di danno totale.

### AVVERTENZE

Il premio può essere oggetto di sconti per effetto di azioni promozionali concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questi alla singola Concessionaria che le gestisce autonomamente.

[7. Rivalse](#)

La Compagnia si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dell'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo art. 3.3 - Danni Esclusi - delle Condizioni di Assicurazione e art. 4.7 - RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO delle Condizioni di Assicurazione.

[8. Diritto di recesso](#)

L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto; tale facoltà potrà essere esercitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagnia, ai riferimenti di cui alla successiva Sezione C, art.14.

### AVVERTENZE

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal Contratto di assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Se il contratto supera i cinque anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

[9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto](#)

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).

[10. Legge applicabile al contratto e foro competente](#)

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Compagnia e l'Assicurato, relativa all'Assicurazione, ivi comprese la sua interpretazione,

esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

#### 11. Regime fiscale

Le imposte e le tasse relative o discendenti dalla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Il premio del contratto di assicurazione è soggetto all'imposta del 13,50% per Furto e Incendio, Kasko Premium, Collisione Premium, Calamità Naturali, Atti Vandalici, Cristalli e Garanzie Speciali e per l'estensione di garanzia RESTART.

#### 12. Altre informazioni precontrattuali

**Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento IVASS n. 8 del 2015.

Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, la Compagnia o l'Intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.

La Compagnia e l'Intermediario tengono traccia del consenso reso e della sua eventuale revoca, nonché dell'indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica alla Compagnia o all'Intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.

Il consenso espresso può essere revocato anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Di tale facoltà è data apposita informativa al cliente.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

##### AVVERTENZA

L'Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà darne avviso all'Assistenza Clienti della Aioi Nissay Insurance of Europe:

- **Numero Verde 800894046;**
- **Indirizzo e-mail sinistri@aioinissaydowa.eu**

**e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo.**

**Esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi causati da Furto, Rapina, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Socio Politici, l'Assicurato deve sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari siano dettagliatamente elencati nella denuncia.**

Per la documentazione da presentare in caso di denuncia di un sinistro e maggiori dettagli si rinvia al Capitolo IV " Norme che regolano la liquidazione dei danni" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 14. Reclami

Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l'Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited", sede secondaria italiana - in Via Kiicro Toyoda 2, 00148 Roma contattando:

- Ufficio "Assistenza Clienti" via fax al numero +390645411996 oppure via e-mail all'indirizzo: reclami@aioinissaydowa.eu

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Fax numero:06/42133206 **PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)** corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati vanno anche indirizzati ad IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze dei reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla Prudential Regulation Authority ("PRA"), precedentemente denominata Financial Services Authority ("FSA"), con sede in: 8 Lothbury, London EC2R 7HH. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, che l'Assicurato può consultare sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta indirizzata dal proprio avvocato alla Compagnia.

Il Fascicolo Informativo è disponibile sul sito [www.aioinissaydowa.it](http://www.aioinissaydowa.it).

Eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet della Compagnia.

***Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.***

Si richiama comunque l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione che seguono.

**Il Rappresentante Legale**



## Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

**ACCESSORIO**

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

**APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

**ALLUVIONE**

Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

**ANNO**

Si intende per Anno Assicurativo quello decorrente dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento denominato "Conferma di Attivazione Copertura I/F", con scadenza alle ore 24:00 dell'ultimo giorno della durata indicata ed espressa in anni nel suddetto documento.

**ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

E' da intendersi quale Assicurato anche il Locatario nel caso in cui si fosse in presenza di un contratto di locazione finanziaria, ovvero di contratto di leasing.

**ASSICURAZIONE**

Il Contratto di assicurazione.

**BRAND DI LUSSO**

Veicoli appartenenti ai marchi Mercedes, Audi, BMW, Jeep, Land Rover, Hummer.

**COMPAGNIA**

V. Società.

**CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.

**CONTRAENTE**

La persona giuridica che stipula il Contratto assicurativo.

**CONTRATTO**

V. Assicurazione.

**CONTRATTO DI LEASING**

E' il contratto di finanziamento con cui una società finanziaria (società di leasing) acquista, per conto dell'utilizzatore, un bene e lo cede in uso allo stesso in cambio di un canone periodico, consentendogli di avere la disponibilità del bene, per un certo periodo di tempo, verso il corrispettivo di un canone periodico.

**DANNO PARZIALE**

Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato del veicolo.

**DANNO TOTALE**

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo.

**DEGRADO D'USO**

Deprezzamento di un bene dovuto all'usura, stato di conservazione o manutenzione.

**DEPREZZAMENTO**

Svalutazione del bene in proporzione alla vetustà dello stesso.

**ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.

**FRANCHIGIA**

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato-Locatario.

**FURTO**

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi

la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini della garanzia di cui alle condizioni di assicurazione, rileva soltanto il furto con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e di sicurezza della centralina di avviamento.

**GARANZIA PRIMARIA**

Garanzia Furto e Incendio venduta dalla Compagnia Assicurativa.

**IMPIANTO ANTIFURTO**

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto del veicolo.

**INCENDIO**

Combustione con sviluppo di fiamma.

**INDENNIZZO / RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**KASKO PREMIUM**

Copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada o ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi.

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo oggetto di un contratto di locazione finanziaria, ovvero di contratto di leasing.

**LIQUIDAZIONE**

Procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo ed a determinare l'importo eventualmente dovuto a tale titolo.

**MANOVRA**

Per i danni subiti dal veicolo riconducibili alla garanzia Kasko Premium, e Kasko Base sarà applicata una franchigia per ogni manovra tecnicamente riconosciuta come autonoma nella causazione del danno.

**MAREGGIATA**

Forte moto ondoso causato da vento di portata eccezionale che si abbatte sulle coste con onde lunghe e violente.

**MINIMO DI SCOPERTO**

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione di uno scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

**ORGANIZZATO**

Concessionaria, Filiale, nonché Officina e Carrozzeria convenzionata con Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Insurance Management Ltd., nonché Officina e Carrozzeria da queste ultime autorizzata.

**PARTI**

Il Contraente e la Società.

**PERDITA TOTALE**

Evento che si concretizza quando il veicolo viene rubato e non ritrovato, o la cui riparazione a seguito di un danno da incendio venga equiparata a danno totale come da condizioni contenute nella sezione Incendio e Furto.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE (riferito esclusivamente all'estensione di garanzia RESTART)**

Relativamente a ciascun veicolo assicurato, il periodo compreso tra la data di decorrenza della Garanzia Primaria e la prima delle seguenti date:

- la data di scadenza della garanzia primaria;
- ovvero la data nella quale il veicolo compie 60 mesi;
- ovvero la data in cui il veicolo viene venduto o ceduto ad un nuovo proprietario.

**POLIZZA**

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

**P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte e di oneri di legge.

**PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)**

Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RADIAZIONE/ DEMOLIZIONE**

Distruzione del veicolo mediante rottamazione e contestuale cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

**RAPINA**

Reato previsto dall'Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**RESIDENZA**

Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

**RIMPIAZZO**

In caso di veicolo nuovo: sostituzione – a cura di una Concessionaria convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica dal valore pari o superiore al valore assicurato del veicolo oggetto di Furto o danneggiato.

In caso di veicolo usato: sostituzione – a cura di una Concessionaria convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo di fabbrica od usato dal valore pari o superiore al valore assicurato del veicolo oggetto di Furto o danneggiato.

**ROTTAME**

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

**SOCIETÀ**

La Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, sede secondaria italiana di Roma, c.a.p. 00148, Via Kiiro Toyota 2.

**SOCIETÀ DI LEASING**

La società finanziaria che acquista per conto dell'utilizzatore un bene e lo cede in uso allo stesso in cambio di un canone periodico.

**TROMBA D'ARIA**

Violento vortice d'aria, che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il suolo rilevato dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento.

**URAGANO**

Vento di portata eccezionale corrispondente al dodicesimo grado della Scala di Beaufort rilevato dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento con velocità pari o superiore ai 118 KM/h.

**VALORE A NUOVO**

È il prezzo di listino a nuovo, chiavi in mano, del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

**VALORE ASSICURATO**

È il valore dichiarato in polizza, come meglio precisato all'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.

**VALORE COMMERCIALE**

È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote nel listino Quotazioni Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax Giallo per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino di Quattroruote.

**VEICOLO**

Il veicolo a motore oggetto di Assicurazione.

Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, tra i quali gli antifurti satellitari e gli apparecchi audiofonovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto e nei limiti di cui all'art. 4.9 delle Condizioni di Assicurazione.

**VEICOLO NUOVO**

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni.

**VEICOLO USATO**

Veicolo immatricolato da più di 365 giorni.

**VENTO DI PORTATA ECCEZIONALE**

Vento forte di intensità pari o superiore agli 80 KM/H rilevato dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento.



## Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016

**TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA**

Con il seguente documento Le forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE (di seguito denominato "GDPR") da parte dalle società:

1. **Toyota Insurance Management Ltd.**, (di seguito, "TIM")  
e
2. **Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited** (di seguito "ANDIE")

in qualità di co-titolari del trattamento dei dati personali (di seguito congiuntamente, "le Società").

**DEFINIZIONI**

a) **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) **«titolare del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

d) **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

e) **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

f) **«categorie particolari di dati personali»:** dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

g) **«dati penali»** personali relativi a condanne penali e reati.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Le Società TIM ed ANDIE allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, raccolgono direttamente (qualora non siano già detenuti), dati personali che La riguardano, in qualità di soggetto assicurato e/o contraente di polizza, necessari alla sottoscrizione delle coperture assicurative e alla conseguente esecuzione dei contratti stipulati. Qualora i dati forniti siano riferiti a terzi diversi dal contraente (quali ad esempio il proprietario diverso dal contraente) colui che li ha forniti si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico dei titolari del trattamento. In tal senso, colui che ha fornito i dati garantisce che qualsiasi dato di terzi soggetti che è stato così indicato (e che sarà conseguentemente trattato in base ai consensi informati forniti per tale trattamento) è stato acquisito in piena conformità alla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali dell'interessato ha luogo in conformità con le regole previste dal Regolamento a seconda delle basi giuridiche di trattamento:

a) **obbligatorio** in base alla **legge, regolamenti o direttive comunitarie** (ad esempio, per fini antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria.

b) **strettamente necessario** per la gestione ed **esecuzione del contratto assicurativo** in essere come la gestione della copertura assicurativa e liquidazione dei sinistri;

c) per **legittimo interesse** dei co-titolari a trattare i dati forniti per attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, pianificazione e sviluppo dei prodotti e servizi, di riassicurazione, manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura e degli applicativi informatici nonché per la prevenzione e gestione delle frodi.

d) **facoltativo**, solo con esplicito **consenso**, ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dello stesso interessato nonché attività di marketing e profilazione.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

Al fine di adempiere ad obblighi di legge - e previa adozione di adeguate misure di sicurezza - i suoi dati potranno essere trattati associandoli ed integrandoli con altri database, inclusi dati disponibili presso banche dati consultabili, per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA, Casellario Centrale Infortuni).

Fermo restando quanto sopra, i dati – previa acquisizione del suo specifico consenso – potranno essere trattati da TIM ed ANDIE per personalizzare la propria offerta commerciale elaborando un Suo profilo nonché per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato in relazione ai servizi assicurativi Toyota, nonché, e sempre per le medesime finalità, da:

- Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi di vendita ed assistenza Toyota;

- Toyota Financial Services (UK) PLC., in relazione ai prodotti e servizi finanziari Toyota Financial Services;

- Toyota Kreditbank GmbH, in relazione ai servizi bancari Toyota.

I dati personali - che comprendono anche informazioni di carattere precontrattuale - sono raccolti per il tramite della rete dei Concessionari, in qualità di responsabili del trattamento e/o società convenzionati direttamente con TIM e/o con le Società del Gruppo Toyota, ivi compresa la stessa Toyota Motor Italia S.p.A.; tali dati personali potrebbero altresì essere raccolti direttamente presso di Lei (attraverso il canale Internet) ovvero presso altri soggetti e/o Intermediari assicurativi autorizzati con cui i co-titolari collaborano per l'offerta dei prodotti assicurativi. Pertanto, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati ai fini di fornitura dei suddetti servizi assicurativi; inoltre gli stessi saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture delle nostre Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica o gestionale.

Le chiederemo di manifestare il Suo consenso relativamente al trattamento dei dati classificati come "Categorie Speciali" dal Regolamento UE 679/2016 che verranno processati qualora strettamente necessari al fine dell'esecuzione del contratto, in particolare in caso di sinistro, nel quale potrebbe essere necessario accedere e/o richiedere dati sanitari ai fini della gestione della richiesta di risarcimento. Tali dati potranno essere comunicati anche alla controparte assicurativa, in particolar modo la Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell'ambito del trattamento per finalità assicurative.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità sopra indicate. I tempi di conservazione possono variare in relazione agli obblighi legali esistenti o rispetto alla presenza di rivendicazioni in corso.

Tipo di dato personale	Periodo di conservazione
Dati relativi alle polizze	10 anni dalla scadenza della polizza assicurativa
Dati relativi ai sinistri	10 anni dalla definizione del sinistro o dell'eventuale contenzioso
Dati relativi ai preventivi	1 anno dalla scadenza del preventivo qualora non perfezionato.

Al termine del periodo di conservazione indicato i suoi dati verranno cancellati in via definitiva o resi anonimi in modo permanente al fine di non consentire la leggibilità del dato primario.

**MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati sono trattati da TIM e da ANDIE solo con modalità e procedure, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e sono archiviati su supporti elettronici e cartacei. Qualora ai fini del trattamento i dati siano trasmessi anche negli altri Paesi dell'Unione Europea (c.d. trattamento transfrontaliero), i destinatari dei dati sono obbligati a trattarli usando solo le

modalità e procedure, conformi a quelle usate dalle Società titolari del Trattamento, rispettando le specifiche finalità del conferimento.

Come stabilito dall'art. 44 del Regolamento, in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il relativo trattamento potrà avvenire soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V e le altre disposizioni presenti nello stesso Regolamento.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati quali "terze parti", come indicati sul sito [www.aioinissaydowa.eu/it](http://www.aioinissaydowa.eu/it).

**CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed ANDIE si rivolgono a soggetti esterni per:

- l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali);
- la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
- attività di telemarketing e/o di recall.

Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l'operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.

I titolari potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati nella lista disponibile sul sito sopraindicato.

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, La informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile sul sito internet [http://www.aioinissaydowa.eu/it/privacy\\_policy.cfm](http://www.aioinissaydowa.eu/it/privacy_policy.cfm).

**DIFFUSIONE**

I dati personali conferiti a qualunque titolo non sono soggetti a diffusione.

**ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI**

Sulla base dei dati forniti in fase di perfezionamento della polizza, le sue informazioni verranno trattate in modo completamente automatico al fine della conclusione o della risoluzione del contratto.

La mancata assunzione del rischio e la determinazione dell'importo del premio assicurativo richiesto si basano su criteri attuariali e calcoli automatici.

Nella misura in cui prendiamo decisioni automatizzate nei casi sopra descritti o in specifici casi, ha il diritto di ottenere informazioni dettagliate sulla decisione attraverso l'intervento di

una persona responsabile del processo a cui la decisione si riferisce, nonché di esprimere la propria posizione e contestare la determinazione.

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI PERSONALI**

Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dai titolari la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, l'accesso e la portabilità, la rettifica, la cancellazione (cd. diritto all'oblio) dei dati, diritto di limitazione al trattamento, nonché l'aggiornamento, l'integrazione dei dati e l'obiezione ad una decisione automatizzata.

È diritto dell'interessato revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; inoltre lo stesso ha diritto di proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo preposta e di conoscere gli estremi identificativi del Responsabile designato (DPO).

L'interessato avrà inoltre diritto ad opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, iniziative promozionali, ricerche di mercato e/o di elaborazione di un suo profilo.

### **CONTATTI RELATIVI AI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO**

Co-titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:

#### **Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited**

Via Kiiciro Toyoda n. 2 - 00148 Roma  
fax n. 06/45411996  
e-mail [privacy-italy@aioinissaydowa.eu](mailto:privacy-italy@aioinissaydowa.eu)

#### **Toyota Insurance Management LTD**

Via Kiiciro Toyoda n. 2 - 00148 Roma  
fax n. 06/45411996  
e-mail [privacy-italy@toyota-im.com](mailto:privacy-italy@toyota-im.com)

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Data Protection Officer" tramite email dedicata:

[dpo-privacy@aioinissaydowa.eu](mailto:dpo-privacy@aioinissaydowa.eu);

[dpo-privacy@toyota-im.com](mailto:dpo-privacy@toyota-im.com);

Tali dati di contatto sono stati comunicati all'Autorità di Controllo e sono disponibili sul il nostro sito [www.aioinissaydowa.eu/it](http://www.aioinissaydowa.eu/it).

## Indice delle Condizioni di Assicurazione

**Capitolo I: Norme Generali**

1.1	Estensione Territoriale	1
1.2	Clausola di intermediazione	"
1.3	Imposte e tasse	"
1.4	Recesso in caso di sinistro	"
1.5	Rinvio alle norme di legge	"
1.6	Norme comuni a tutte le garanzie	"
1.6.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	"
1.6.2	Aggravamento del rischio	"
1.6.3	Modifiche dell'assicurazione	"
1.6.4	Variazione della residenza del proprietario del veicolo	"
1.7	Risoluzione anticipata del contratto	"
1.7.1	Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato	"
1.7.2	Risoluzione in caso di cessazione del rischio	2
1.7.3	Risoluzione del contratto a seguito di furto totale	"
1.8	Modalità di Rimborso	"
1.8.1	Divieto di cessione del Credito e facoltà di delega di pagamento	"

**Capitolo II: Danni al veicolo**

2.1	Garanzie assicurate	2
2.1.1	Pacchetto Verde: Garanzie incluse	"
2.1.2	Pacchetto Rosso: Garanzie incluse	"
2.1.3	Pacchetto Blu: Garanzie incluse	3
2.1.4	Pacchetto Giallo: Garanzie incluse	"
2.1.5	Garanzie Accessorie	"
2.1.6	Dispositivo di sicurezza Toyota Safety Sense	4
2.1.7	Estensione di garanzia "RESTART"	"

**Capitolo III : Condizioni particolari, esclusioni e limitazioni**

3.1	Valore assicurato	4
3.2	Scoperti franchigie e limiti di indennizzo	"
3.2.1	Danno totale e conseguente rimpiazzo	"
3.2.2	Danno totale senza rimpiazzo	5
3.2.3	Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore	"
3.2.4	Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore ovvero riparazione non effettuata	"
3.2.5	Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione	"
3.2.6	Garanzie Kasko Base e Collisione Base	"
3.2.7	Danno parziale senza riparazione	"
3.2.8	Cumulo indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo	"
3.2.9	Integrazione premio per reintegro valore assicurato	"
3.3	Danni Esclusi	6
3.4	Condizioni particolari relative all'estensione di garanzia RESTART	"
3.5	Esclusioni relative all'estensione di garanzia RESTART	"

**Capitolo IV: Norme che regolano la liquidazione dei danni**

4.1	Obblighi in caso di sinistro	7
4.2	Procedura per la valutazione del danno	"
4.3	Determinazione del danno	"
4.3.1	Danno totale con o senza rimpiazzo	"
4.3.2	Danno parziale	8
4.4	Procedure per la liquidazione del danno	"
4.4.1	Danno totale con rimpiazzo	"
4.4.1	Danno totale senza rimpiazzo	"
4.4.3	Danno parziale – Riparazioni presso un organizzatore	"
4.4.4	Danno parziale – Riparazioni presso altre officine	"
4.5	Liquidazione del danno - Regola Proporzionale	"
4.6	Obbligo di Conservazione delle tracce del sinistro	"
4.7	Recupero del veicolo rubato	9
4.8	Rottami	"
4.9	Veicoli muniti di impianto satellitare	"

**Capitolo V: Condizioni Specifiche Autotassametri Brand Toyota**

5.1	Scoperti e franchigie: con.ni Autotassametri Brand Toyota	10
5.1.2	Danno totale e conseguente rimpiazzo	"
5.1.3	Danno totale senza rimpiazzo	"
5.1.4	Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore	"
5.1.5	Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore	"
5.1.6	Estensione analogica	"



## Condizioni di Assicurazione

**Capitolo I: NORME GENERALI**

**Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate in grassetto.**

Non sono assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota) o adibiti a noleggio con o senza conducente.

**1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Serbia, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i paesi facenti parte del sistema della Carta Verde (confrontare successive modifiche e integrazioni al seguente link <http://www.ucimi.it/cartaverde.asp>).

**1.2 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE**

La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario assicurativo estero, operante in Italia a regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito "TIM").

Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

**1.3 IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se anticipati dalla Compagnia all'Erario.

**1.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

**1.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

**1.6 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE****1.6.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

**Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa**

**cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**1.6.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di **ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.**

**1.6.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche alla polizza devono essere comunicate e comprovate per iscritto.

**1.6.4 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. **L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza di cui sopra eventualmente intervenuto in corso di contratto. La Compagnia si riserva di procedere ad eventuale richiesta di reintegro premio o rimborso di parte dello stesso direttamente all'Assicurato, al fine di adeguarlo alla sua nuova residenza.**

**Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza di cui sopra risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.**

**1.7 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO****1.7.1 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO**

**Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di seguito elencati il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia ed in particolare:**

a) nel caso di **Esportazione Definitiva o Cessazione della Circolazione** del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

b) nel caso di **Vendita** del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso, ovvero la certificazione di vendita da privato a concessionario (cosiddetta "minivoltura");

c) nel caso di **Decesso** del Proprietario del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché l'interessato consegni copia del Certificato di Decesso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato chiedesse, il trasferimento della polizza ad altro veicolo di sua proprietà, non coperto in precedenza da assicurazione, **la Compagnia si riserva la facoltà di accettare tale richiesta con l'eventuale conguaglio del premio con quello dovuto per il nuovo veicolo.** Nel caso in cui la Compagnia non accettasse la richiesta

del Contraente/Assicurato la polizza si intenderà risolta come descritto nei punti a), b) e c) dalla data indicata nella documentazione di cui sopra, con comunicazione che la Compagnia inoltrerà al richiedente.

**Resta inteso che nel caso di voltura del contratto di polizza a seguito di Esportazione Definitiva o Cessazione della Circolazione, Vendita dell'autovettura o Decesso, il Contraente/Assicurato/ Interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, del Certificato di Vendita o del Certificato di Decesso unitamente alla copia dei documenti di identità del nuovo Contraente.**

### 1.7.2 RISOLUZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di vendita, distruzione, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo (art.103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato dopo averne data immediata comunicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando i seguenti documenti:

- nel caso di vendita: l'atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
- nel caso di demolizione/distruzione: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- nel caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

**La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte, successivamente alla consegna della documentazione suindicata.**

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad altro veicolo di sua proprietà, non coperto in precedenza da assicurazione, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

### 1.7.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI DANNO TOTALE

**In caso di danno totale del veicolo assicurato il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Compagnia secondo quanto disposto dall'articolo 4.1 "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO".**

Relativamente alla Garanzia Primaria il Contratto è risolto in automatico a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data di resa denuncia alle Autorità ed indipendentemente dalla avvenuta liquidazione. Per le restanti garanzie il Contratto si intende risolto a far data da quanto riportato sul certificato di avvenuta rottamazione. La Compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della quota parte relativa alla garanzia colpita da evento dannoso in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto.

### 1.8 MODALITA' DI RIMBORSO

Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario. L'erogazione dell'importo a rimborso avverrà entro 60 giorni lavorativi

#### 1.8.1 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTA' DI DELEGA DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, a meno che l'Assicuratore non abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso s'intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito inoltri alla Compagnia apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo [crm@aioinissaydowa.eu](mailto:crm@aioinissaydowa.eu).

## Capitolo II: DANNI AL VEICOLO

### 2.1 GARANZIE ASSICURATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei pacchetti assicurativi sotto elencati, che siano richiamati espressamente in polizza. Non potranno essere assicurati quei veicoli che, alla sottoscrizione della polizza, abbiano superato i 10 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore ad Euro 4.000,00.

I veicoli commerciali con portata a terra complessiva fino a 35 quintali sono assicurabili limitatamente ai modelli del Brand Toyota.

Restano esclusi tutti gli altri veicoli a motore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ciclomotori, motocicli, motocarrozette, autoarticolati) così come rilevabile dallo stato d'uso indicato da carta di circolazione ed omologazione.

#### 2.1.1 PACCHETTO VERDE: Garanzie Incluse

##### A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave, che il Contraente sia regolarmente in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo e che il furto sia stato perpetrato con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e manomissione del sistema di avviamento o della centralina elettronica.

Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso, e che queste fossero state riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi. Il proprietario del veicolo, al momento della denuncia del furto, deve consegnare alla Compagnia tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo, pena l'inoperatività della copertura.

La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie.

L'eventuale mancanza di una chiave originaria al momento dell'acquisto del veicolo preclude l'operatività della presente garanzia.

L'eventuale successivo furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciata alla casa produttrice del veicolo e deve essere seguita dal rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato opportunamente ricodificato.

##### B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio se diretti sulla vettura oggetto di assicurazione.

#### 2.1.2 PACCHETTO ROSSO: Garanzie Incluse

Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PACCHETTO VERDE, anche le seguenti garanzie:

##### C) ATTI VANDALICI / EVENTI SOCIOPOLITICI

– Atti vandalici e dolosi in genere solo se perpetrati da ignoti e se diretti al veicolo assicurato, **con esclusione dei danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione;**

– Tumulti popolari, scioperi, sommosse.

**D) CRISTALLI**

Rottura accidentale dei cristalli (**non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali**) delimitanti l'abitacolo del veicolo, con esclusione degli specchietti retrovisori. Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, **l'indennizzo non sarà superiore ad Euro 550,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato fino ad Euro 25.000,00, ed Euro 750,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato superiore ad Euro 25.000,00.**

**Per i dettagli si rimanda all'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".**

**Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus il limite di indennizzo viene elevato ad Euro 1.250,00 per anno e per sinistro.**

**E) GARANZIE SPECIALI****Autorimessaggio e trasporto.**

In caso di Incendio, Furto o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dalle Autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

**Spese per salvataggio, trasporto e ricovero.**

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 150,00 per anno e per sinistro le spese documentate sostenute dall'Assicurato ai fini di salvataggio, trasporto e ricovero per preservare il veicolo danneggiato a seguito di eventi diversi da Incendio, Furto e Rapina.

**Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi.**

In caso di sottrazione o smarrimento di chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature (o di altri dispositivi di chiusura) con altre dello stesso tipo. Il rilascio di duplicati delle chiavi originarie del veicolo sottratte o smarrite può essere effettuato solo dalla casa produttrice. Le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio di duplicati da parte di soggetti non autorizzati dalla casa produttrice non sono coperte dalla presente assicurazione. Resta salvo quanto previsto per la garanzia Furto.

**Garanzie spese di immatricolazione.**

In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in rimpiazzo di quello assicurato.

**Garanzia tassa di proprietà.**

In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**Danni causati dal trasporto di vittime della strada.**

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 516,00 per anno e per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

**Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni.**

In caso di Incendio, Furto o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione del danno.

**L'esborso massimo della Società per le Garanzie Speciali non potrà essere superiore ad Euro 516,00 complessivi per sinistro.**

**2.1.3 PACCHETTO BLU: Garanzie Include**

Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PACCHETTO ROSSO, anche la garanzia:

**F) CALAMITA' NATURALI**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine trombe d'aria generate da venti di portata pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h purché rilevati dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento. Per i dettagli si rimanda all'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".

**2.1.4 PACCHETTO GIALLO: Garanzie Include**

Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PACCHETTO VERDE, anche tutte le garanzie di cui al precedente articolo 2.1.2 lettere D) CRISTALLI, E) GARANZIE SPECIALI ed articolo 2.1.3 lettera F) CALAMITA' NATURALI, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.

**2.1.5 GARANZIE ACCESSORIE:**

**(valide solo se espressamente richiamate e con esclusione delle autovetture adibite a scuola guida).**

**Non abbinabili al pacchetto Verde.**

**G) Kasko Premium**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. Per il concetto di Manovra richiamiamo quanto espresso nel Glossario.

**H) Collisione Premium**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, durante la circolazione, con veicolo identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la Compagnia RCAuto ovvero altro materiale probante il fatto storico).

**I) Kasko Base**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione sino alla concorrenza Euro 2.000,00 per sinistro con un limite massimo di Euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato nel Capitolo III articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO". Per il concetto di Manovra richiamiamo quanto espresso nel Glossario.

**L) Collisione Base**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la Compagnia RCAuto ovvero altro materiale probante il fatto storico), verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro con un limite massimo di Euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato nel Capitolo III articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".

La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale.

**Le garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base non sono operanti per i Veicoli che abbiano superato i 5 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione, ad esclusione dei Veicoli Nuovi assicurati con polizza inclusa nel contratto di finanziamento o contratto di leasing, fino alla scadenza del contratto stesso.**

#### M) PROTEZIONE FRANCHIGIA

In caso di sinistro dovuto ad Atti Vandalici, Eventi Naturali o Furto Parziale, esclusivamente **per le riparazioni effettuate presso un Organizzato**, la Compagnia rimborsa limitatamente ai veicoli del Brand Toyota e Lexus di prima immatricolazione, la franchigia/minimo di scoperto addebitabili al Cliente.

La presente garanzia troverà applicazione con il limite di un evento per anno assicurativo e a condizione che:

L'ammontare del rimborso, se l'importo indennizzabile è superiore alla franchigia / minimo di scoperto, è fisso ed è pari ad Euro 200,00 per il brand Toyota ed Euro 400,00 per il brand Lexus.

In abbinamento alla presente garanzia è offerta anche l'estensione "Fattura Rimborsata" le cui caratteristiche di prodotto sono riportate nella sezione dedicata all'art. 10 "Garanzie Previste: Fattura Rimborsata" (pagina 5 di 7).

#### 2.1.6 DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOYOTA SAFETY SENSE

Per le vetture Toyota dotate di dispositivo di sicurezza Toyota Safety Sense, regolarmente richiamato in polizza, la Compagnia riconosce uno **sconto pari al 10%** sul premio calcolato per l'acquisto delle garanzie della famiglia Kasko (Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base). Nel caso in cui lo stesso sconto venisse applicato in assenza del suddetto dispositivo, la Compagnia si riserva - in caso di sinistro - il diritto di applicare uno **scoperto del 10%** (pari allo sconto applicato) che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

#### 2.1.7 ESTENSIONE DI GARANZIA "RESTART":

La garanzia RESTART è una estensione accessoria alla copertura Furto e Incendio non causato da atti vandalici o eventi sociopolitici ed è **esclusivamente rivolta all'Assicurato/Locatario** che abbia sottoscritto il pacchetto Blu, Rosso o Giallo che comprende quale garanzia Primaria l'"Incendio e Furto".

**L'Assicurato/Locatario, subito il furto totale o l'incendio totale con conseguente radiazione dal P.R.A., dichiara e documenta la propria scelta di riacquistare una vettura presso il Concessionario Organizzato di valore pari o superiore a quello di acquisto della vettura oggetto di furto totale o incendio totale.**

Tale estensione di garanzia può essere sottoscritta solo per autovetture nuove di prima immatricolazione che non abbiano subito dei passaggi di proprietà prima della sottoscrizione della polizza.

L'Assicurato/Locatario ha la facoltà di scegliere il limite massimo di risarcimento dichiarando, al momento di sottoscrizione della polizza, una tra le seguenti opzioni: Euro 10.000,00 (10K) o Euro 20.000,00 (20K).

Tale estensione di garanzia non è applicabile ai residenti nella provincia di BT e a tutti i veicoli commerciali (in quanto volti al trasporto di cose).

#### a) OGGETTO DELL'ESTENSIONE DI GARANZIA

Con l'estensione di garanzia RESTART, la Compagnia **risarcirà all'Assicurato/Locatario la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo oggetto di furto totale o incendio totale e l'importo indennizzato, ai sensi del successivo sub b).**

#### b) DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di furto totale o incendio totale del veicolo con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, qualora l'Assicurato/Locatario manifesti e documenti la propria volontà di rimpiazzare il suddetto veicolo con uno nuovo acquistato in un Concessionario Organizzato, la Compagnia **risarcirà la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo (rilevabile dalla fattura di acquisto al netto delle spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi) e l'importo indennizzato per effetto della Garanzia Primaria, al netto di eventuali franchigie e scoperti**.

**Il limite massimo di risarcimento per l'estensione di garanzia Restart è di Euro 10.000,00 per l'opzione denominata 10K e di Euro 20.000,00 per l'opzione denominata 20K.**

Nei casi previsti dalle condizioni generali e particolari della Garanzia Primaria che consentono l'assicurazione del veicolo IVA esclusa, l'estensione di garanzia Restart coprirà la differenza fra il valore assicurato ed il prezzo di acquisto al netto dell'IVA.

Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di polizza previste dalla suddetta Garanzia Primaria Incendio e Furto, salvo quanto riportato nel seguente Capitolo III CONDIZIONI PARTICOLARI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI agli Artt. 3.4 e 3.5.

### Capitolo III: CONDIZIONI PARTICOLARI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

#### 3.1 VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:

- **per i Veicoli Nuovi: al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura compresi gli accessori/optional esplicitamente richiamati nella fattura di acquisto del veicolo, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi.**

Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure IVA esclusa se l'acquirente è in grado di recuperare detta imposta.

**Resta inteso che, nel caso in cui il veicolo venga assicurato per il valore dell'imponibile della fattura (quindi IVA esclusa), l'indennizzo sarà commisurato al valore assicurato.**

- **per i Veicoli Usati: al prezzo di acquisto esposto nella fattura relativa alla compravendita del veicolo usato e riportato nell'eventuale contratto di finanziamento/locazione finanziaria, che non potrà in ogni caso superare del 20% il valore commerciale di riferimento indicato da "Quattroruote" - quotazioni usato - oppure, se non disponibile, da Eurotax Giallo.**

#### 3.2 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti, franchigie.

Per le garanzie incluse nei Pacchetti Verde, Rosso, Blu, Giallo e ove presenti per le garanzie Kasko Premium, e Collisione Premium, sono presenti le seguenti limitazioni:

##### 3.2.1 Danno totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;



limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

### 3.2.2 Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.

### 3.2.3 Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzato:

a) Garanzie Furto e Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 200,00.

b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 200,00.

c) Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivanti da Grandine fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per anno e per sinistro.

d) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 300,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione di danni verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00.

e) Esclusivamente per i Brand di Lusso la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 750,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium. e Collisione Premium.

f) Esclusivamente per il Brand Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 400,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

g) Garanzia Cristalli: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00 Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

### 3.2.4 Danno parziale con riparazioni NON effettuate presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata

a) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00.

b) Garanzia Calamità Naturali: la Compagnia rimborserà i danni derivanti da grandine fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per anno e per sinistro.

c) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 600,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota

assicurabili: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00.

d) Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di Euro 1.000,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

e) Garanzia Cristalli: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

### 3.2.5 Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione

In caso di danno parziale risarcibile nei termini di polizza specificati agli articoli 3.2.3, 3.2.4, 5.1.4 e 5.1.5 - riparazioni presso un Organizzato o presso un non Organizzato - l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per la riparazione/sostituzione del sistema di navigazione (c.d. navigatore), la cui installazione risulti dalla fattura di acquisto, non potrà eccedere in ogni caso l'ammontare di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) iva inclusa, per anno assicurativo e per sinistro.

### 3.2.6 Garanzie: Kasko Base e Collisione Base

a) Riparazioni effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 300,00.

b) Riparazioni non effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 600,00.

Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo, e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.

### 3.2.7 Danno parziale senza riparazione

Nel caso in cui l'assicurato non abbia intenzione di riparare il veicolo, si precisa che l'assenza di riparazione è equiparata alla riparazione presso un non organizzato, e pertanto saranno applicate le stesse limitazioni di cui all'art. 3.2.4.

### 3.2.8 Cumulo indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo

Nel caso di più sinistri subiti dal medesimo veicolo ed afferenti alla medesima garanzia, gli stessi, qualora si siano verificati nel corso dello stesso anno assicurativo, non possono dar luogo ad un indennizzo superiore al valore assicurato del veicolo, decurtato di un deprezzamento dovuto alla vetustà dello stesso secondo quanto disposto dal successivo art. 4.3.1 sub a).

### 3.2.9 Integrazione premio per reintegro valore assicurato

Nel caso in cui si sia verificato un sinistro che sia stato oggetto di indennizzo, è rimessa alla volontà del Cliente la possibilità di chiedere il ripristino del valore assicurato per la garanzia colpita, mediante integrazione del premio. A tal fine, è possibile inviare una richiesta alla Compagnia che provvederà a quantificare l'importo da versare a titolo di integrazione premio.

### 3.3 DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
  - b) Eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, danni da neve.
  - c) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I..
  - d) Danni su veicoli diversi da quello assicurato che derivino da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (c.d. Ricorso terzi da incendio); semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.
  - e) Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.
  - f) Dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.
  - g) Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia cristalli e per urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base, Collisione Base), se prevista.
  - h) Dolo o colpa da parte del proprietario/assicurato che agevoli il furto dell'autoveicolo consentendo a terzi l'accesso alle chiavi dello stesso.
  - i) furto dei frontalini estraibili ivi compreso il sistema di navigazione.
- Relativamente alla sola garanzia Kasko Premium, o Collisione Premium, Kasko Base o Collisione Base, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:
- l) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 seguenti del Codice della Strada.
  - m) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
  - n) Cagionati da cose od animali trasportati sul e/o nel veicolo.
  - o) Cagionati da operazioni di carico e scarico.
  - p) Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada".
  - q) Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
  - r) Atto Vandalico qualora insistente su ricambi già interessati da danni riconducibili ad altri eventi e/o altre garanzie.
  - s) Cose trasportate dal vento se non in concomitanza di Trombe d'Aria, Uragani, Vento di portata eccezionale come da Glossario.

La Società, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 C.d.S., non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.

### 3.4 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA RESTART

- a) Ogni pagamento dell'indennizzo ai sensi della presente estensione di garanzia è subordinato alla regolarità amministrativa relativa alla Garanzia Primaria, attuata mediante il pagamento del premio di polizza.
- b) Nel caso in cui il Cliente/Assicurato rifiuti l'indennizzo offerto ai sensi della Garanzia Primaria, la Compagnia corrisponderà la somma quantificata quale risarcimento basandosi sulla cifra di liquidazione prevista dalla Garanzia Primaria medesima.

c) L'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti nel risarcimento della Garanzia Primaria incendio/furto non potrà mai per nessuna ragione essere ricompresa nell'estensione di garanzia RESTART.

d) Il Cliente/Assicurato ha diritto al risarcimento del premio alle condizioni e nei limiti previsti dalla Garanzia Primaria e sulla base di quanto previsto nel Capitolo I delle presenti Condizioni di Assicurazione.

e) L'estensione di garanzia RESTART non è trasferibile ai futuri proprietari del Veicolo Assicurato ad eccezione dei cambi di contraente in caso di decesso dell'Assicurato/Contraente, con conseguente trasmissione della proprietà del bene ai legittimi eredi. **Nel caso in cui si verifichi l'aggravamento del rischio dovrà essere versato alla Compagnia l'incremento di premio dovuto.**

f) **Entro tre (3) giorni di calendario** dalla data del furto totale o incendio totale è necessario che la Compagnia riceva la denuncia del sinistro unitamente a tutti i documenti attestanti il sinistro stesso, nonché la documentazione relativa al riacquisto di un nuovo Veicolo acquistato presso un Concessionario Organizzato.

g) **L'Assicurato dovrà tempestivamente comunicare alla Compagnia il cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.** In caso di furto o incendio totale avvenuto in assenza di tale comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza risulta essere superiore a quello pagato, la Compagnia risponderà dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella applicabile.

### 3.5 ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA RESTART

L'estensione di garanzia RESTART non trova applicazione:

- a) se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;
- b) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota adibiti a taxi) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;
- c) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non derivante da Furto o Incendio
- d) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;

e) direttamente o indirettamente causate od enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare;

f) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente nella stipula della Garanzia Primaria o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù della presente copertura assicurativa;

g) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;

h) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti dall'indennizzo della Garanzia Primaria;

i) se il sinistro è coperto da un'altra assicurazione o garanzia avente lo stesso oggetto della presente polizza;

l) per tutti i veicoli con più di 60 mesi di età, calcolati a decorrere dalla data di prima immatricolazione;

m) se la Perdita Totale derivi da Incendio causato da atti vandalici o eventi sociopolitici.

#### CAPITOLO IV: NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

##### 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà:

a) darne avviso all'Assistenza Clienti della Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited:

al numero verde: 800894046;

tramite fax: 0645411995;

indirizzo e-mail: [sinistri@aioinissaydowa.eu](mailto:sinistri@aioinissaydowa.eu)

e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria.

Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati, al fine di procedere con l'istruttoria o con la reiezione della pratica.

b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale) è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Inoltre, su richiesta della Società, l'assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti:

1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo (pari ad almeno due) e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;

2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, successivamente alla denuncia, e comunque appena possibile;

3. copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, nel caso di rimpiazzo del veicolo a seguito di danno totale;

4. dichiarazione firmata di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;

5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

7. procura a vendere a favore della Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, in caso di furto totale, ivi inclusa specifica delega ad effettuare gli atti relativi all'eventuale dissequestro presso le Autorità Giudiziarie in caso di ritrovamento del veicolo successivo alla liquidazione del sinistro;

8. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;

9. eventuale copia del contratto di locazione finanziaria/contratto di leasing;

10. copia della fattura del nuovo veicolo, in caso di rimpiazzo;

11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo, in caso di rimpiazzo;

12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;

13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.

In caso di sinistro, verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti;

14. Copia della fattura di acquisto del veicolo di rimpiazzo emessa dal Dealer al cliente;

15. In caso di presenza di fermo amministrativo o altro privilegio sul veicolo, deve essere consegnato l'originale del documento attestante la cancellazione del vincolo creditizio, emesso dal Creditore. Il costo per la produzione del suddetto documento è a carico dell'Assicurato. Il predetto certificato non è richiesto in caso di ipoteca sul veicolo disposta in favore della Toyota Financial Services PLC;

16. Questionario Integrativo alla Denuncia di Furto Totale.

##### 4.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

##### 4.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fermo il disposto di cui al punto 3.1 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri di seguito illustrati.

##### 4.3.1 DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO

a) In caso di veicolo nuovo l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla 1° imm.ne alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% deprezzamento	0	30%	40%	50%	55%
Valore indennizzato (% valore ass.to)	100%	70%	60%	50%	45%

In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

b) In caso di veicolo usato l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
Valore indennizzato (% valore ass.to)	100%	90%	80%	70%	60%

Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

#### 4.3.2 DANNO PARZIALE

Viene stimato il costo delle riparazioni che in ogni caso non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento in caso di furto, ovvero al netto del valore del veicolo danneggiato in caso di altro evento dannoso.

**Il costo delle riparazioni è determinato applicando al prezzo delle parti sostituite un deprezzamento contrattuale, sulla base di quanto indicato al punto 4.3.1, sub a) che precede.**

**Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, ed il Contraente dichiara di voler procedere al ripristino dello stesso, la Compagnia ha facoltà di non equiparare il danno parziale al danno totale, applicando quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.**

La Società non risponde:

- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero, salvo quanto previsto dalla condizione al punto E) Garanzie Speciali;
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado.

#### 4.4 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) In caso di danno totale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un Contratto di leasing.

B) La liquidazione del sinistro sarà effettuata direttamente all'Assicurato, salvo diversa indicazione da parte sua, vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento, e/o del Concessionario, in caso di rimpiazzo. **Per i contratti di leasing l'Assicurato sin d'ora irrevocabilmente acconsente alla liquidazione del sinistro da parte della Compagnia direttamente in favore della Società di leasing.**

##### 4.4.1 DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo, **dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato.**

##### 4.4.2 DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

**In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato**

**alla sottoscrizione per accettazione dell'atto di transazione da parte dello stesso Assicurato.**

#### 4.4.3 DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO

L'importo dovuto dalla Società verrà pagato, **dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato**, direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, **senza tener conto sino al compimento del terzo anno di età del Veicolo dalla data di prima immatricolazione dell'eventuale deprezzamento** dovuto all'età delle parti sostituite, con eccezione del degrado d'uso applicabile ai ricambi soggetti ad usura (a solo titolo di esempio: ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi freni ed accessori non di serie), ovvero soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria. **L'eventuale deprezzamento sarà invece sempre applicato ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus.**

L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all'Organizzato l'importo relativo alla franchigia di cui all'articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

#### 4.4.4 DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE

L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti nel Capitolo III, articolo 3.2 "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", verrà pagato direttamente all'Assicurato.

**Relativamente ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus, il costo della mano d'opera riconosciuto come rimborsabile non potrà essere in alcun caso superiore a quello applicato dalla Rete Ufficiale dei Concessionari Toyota (Organizzato) nella medesima zona territoriale.**

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese.

#### 4.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE

**La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro:**

- il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al precedente Capitolo III, articolo 3.1 "VALORE ASSICURATO", è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (valore assicurato) ed il primo di detti valori (valore del veicolo);**
- la residenza dell'Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata, con conseguente pagamento del premio inferiore a quanto avrebbe dovuto versare, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio effettivamente corrisposto e quello che si sarebbe dovuto versare in ragione dell'effettiva residenza.**

#### 4.6 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

**L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo.**



#### 4.7 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

**In caso di recupero del veicolo dopo che sia già stato liquidato l'indennizzo, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.**

L'Assicurato è tenuto ad adoperarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

– e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali (ove indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro.

– e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all'Assicurato l'opzione di mantenere la proprietà del veicolo, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

**E' a discrezione della Compagnia effettuare una indagine peritale sul veicolo rubato e successivamente ritrovato anche se già indennizzato. Qualora sul veicolo rinvenuto non siano rilevati segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento o sulla centralina elettronica, la copertura non sarà operante e la Compagnia si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato la restituzione di quanto eventualmente corrisposto allo stesso, o ai delegatari di pagamento da questi indicati, a titolo di indennizzo. In questo caso, le spese di custodia del veicolo saranno interamente a carico dell'Assicurato.**

#### 4.8 ROTTAMI

**Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi rottame, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro.**

**Se la Compagnia decide di non avvalersi di tale facoltà, l'Assicurato dovrà provvedere alla rottamazione e produrre il relativo certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.**

#### **CONDIZIONE PARTICOLARE** (Valida solo se espressamente richiamata)

#### 4.9 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE

La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare che corrisponda alle seguenti caratteristiche: regolarmente collegato ad una Centrale Operativa 24,00 h su 24,00 h costantemente gestito dalla stessa, attivazione della Centrale operativa in caso di spostamento della vettura e che la stessa Centrale sia in grado di fornire riscontro mediante tracciato in caso di Furto del Veicolo.

Per il localizzatore wireless Lo Jack e il Car Tracking System, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa. I suddetti impianti devono comunque essere perfettamente funzionanti.

**La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato e/o il mancato inserimento, da parte dell'Assicurato o chi per esso, dell'impianto ogni qualvolta il veicolo resti abbandonato od incustodito, ovvero il mancato funzionamento dell'antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 30%, (ridotto al 10% in caso di Car Tracking System non operante), che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.**

**Gli scoperti di cui sopra troveranno applicazione in caso di mancata tempestiva segnalazione del sinistro alla "Centrale Operativa Lo Jack" da parte dell'Assicurato.**

**CAPITOLO V : CONDIZIONI SPECIFICHE AUTOTASSAMETRI BRAND TOYOTA**

**5.1 Scoperti e franchigie: Condizioni Specifiche Autotassametri Brand Toyota**  
Relativamente agli specifici modelli Toyota ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono così modificati:

**5.1.2 Danno Totale e conseguente rimpiazzo**

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

**5.1.3 Danno totale senza rimpiazzo**

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.

**5.1.4 Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzatore:**

- a) Garanzie Furto e Incendio, Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 750,00.
- b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 750,00.
- c) Garanzia Calamità Naturali: la Compagnia rimborserà i danni derivanti da Grandine fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per anno e per sinistro.
- d) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 750,00.

**5.1.5 Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore:**

- 1) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali e Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000,00. Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivanti da Grandine fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per anno e per sinistro.
- 2) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00.

**5.1.6 Estensione analogica**

Resta inteso che, ai modelli Toyota uso Taxi, si applicano gli articoli 3.2.3 lettera g), 3.2.4 lettera e), 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9.

L'Adesione alla polizza Furto e Incendio di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, ad esclusione del solo Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere prestazioni ramo perdite pecuniarie fornite da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Ivass n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168.

Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA è appartenente al Gruppo assicurativo INTERGEA Finance S.p.A. – Iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, ed è soggetta alla direzione e coordinamento di INTERGEA FINANCE S.p.A.

Le suddette prestazioni ramo perdite pecuniarie sono regolate dalla polizza cumulativa contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited.

## **INFORMATIVA ai sensi dell'art.13 D.lgs n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali, come previsto dall'art 13 del Codice (decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196). Per il Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società, al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento con le modalità ed i limiti di cui all'art. 7 del Decreto. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Via Lanzo 29, 10071 - Borgaro Torinese (TO). Note:1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.3) Dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM, legali, periti, autofficine, centri di demolizione di veicoli, cliniche convenzionate, società di servizi di quietanzamento o incaricate della gestione, della liquidazione e del pagamento dei sinistri; società di servizi informatici, telematici o di archiviazione; società incaricate di servizi postali; società di revisione e di consulenza (riportate negli atti di bilancio), società di informazione commerciale per i rischi di bilancio; società di servizi per il controllo delle frodi, società per il recupero crediti; ANIA - associazione nazionale per le imprese assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo; Ministero delle Finanze; Anagrafe Tributaria (Via Carucci, 99 Roma), Magistratura, forze dell'Ordine (PS; C.C.; G.di F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); Motorizzazione Civile; Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; Ministero dell'Industria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente facendone richiesta al Servizio indicato in informativa.5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente facendone richiesta al Servizio indicato in informativa.6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.



## GLOSSARIO

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>AUTORITÀ</b>	Autorità di pubblica sicurezza.
<b>CONTRAENTE</b>	Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd con sede in Via Kiiciro Toyoda n. 2, 00148 Roma (IT) che sottoscrive la polizza per conto altrui.
<b>FRANCHIGIA</b>	Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato.
<b>FURTO</b>	Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>IMPRESA ASSICURATRICE</b>	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.
<b>VALORE DI FATTURA</b>	Corrispettivo pagato dal proprietario del veicolo a fronte di riparazioni elettromeccaniche o per acquisto di ricambi
<b>INTERMEDIARIO</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
<b>IVASS (già Isvap)</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
<b>MODULO DI POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice.
<b>PROPRIETARIO DEL VEICOLO</b>	L'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

<b>RAPINA</b>	La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona
<b>RESIDENZA</b>	Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE</b>	Il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
<b>STRUTTURE CONVENZIONATE</b>	Concessionari e strutture riparative convenzionate con Nobis. L'elenco aggiornato è disponibile presso l'Intermediario che ha in carico il contratto.
<b>VEICOLO</b>	Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergi vetro anteriori e posteriori.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente e/o l'Assicurato **deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.**

**In caso di sinistro**, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la **decadenza del diritto all'indennizzo**. E' facoltà dell'assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

### Art. 2 Rinvio alle norme di Legge

**Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.**

### Art. 3 Forma delle comunicazioni - Reclami

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con **raccomandata, telegramma, fax o E-Mail**. Se hanno lo scopo di **introdurre modifiche contrattuali**, queste debbono risultare da **dichiarazione firmata dalle Parti**.

### Art. 4 Legge regolatrice della polizza e giurisdizione

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

### Art. 5 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il Contraente/Assicurato **sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.**

Annualmente durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, **tramite raccomandata all'Intermediario e/o all'Impresa di assicurazione**, della volontà di interrompere i termini prescrizionali.

L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

### Art. 6 Valuta di pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

### Art. 7 Protezione dei dati personali

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

### Art. 8 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il **territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra, Liechtenstein, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).**

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

### Art. 9 Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato **decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collisione e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate. È escluso il tacito rinnovo.**

## GARANZIE PREVISTE: Fattura Rimborsata

### Art. 10 Fattura Rimborsata

In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento di un veicolo per il quale il proprietario possiede una fattura di spese sostenute per riparazioni o acquisto ricambi effettuati, al suddetto veicolo, presso la Rete Autorizzata Toyota, nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina l'Impresa indennizza il relativo importo.

**La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di 1.000,00 Euro, quale somma massima del complesso delle fatture emesse nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina.**

#### a) Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura devono essere indicati i dati identificativi del cliente, la data di emissione, il numero, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e dei beni ceduti.

#### b) Premio

Il premio convenuto è uguale per ogni fattura, unico per tutta la durata della copertura, indipendente dal valore della fattura assicurata o del veicolo oggetto dell'intervento o della localizzazione del rischio.

### c) Esclusioni e limitazioni

La garanzia è valida a condizione che:

1. La fattura oggetto di rimborso:
  - Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato;
  - Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
  - Risulti regolarmente annotata dal Contraente nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72);
2. Il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti.

L'Impresa non indennizza i sinistri causati da:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- Colpa grave dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi.

## SEZIONE SINISTRI

### Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza indicando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

L'assicurato deve inviare quanto segue:

- a) Copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso;
- b) Copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità;
- c) Copia della fattura oggetto di rimborso;
- d) Dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA;
- e) Codice IBAN per la corresponsione dell'eventuale indennizzo.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

### Art. 12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

#### UFFICIO RECLAMI

Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518744

Fax: 011 4518730

E-mail: [reclami@nobisassicurazioni.it](mailto:reclami@nobisassicurazioni.it)

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

#### IVASS

Servizio Tutela Utenti,

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353



Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b)** l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela,
- d)** copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS riporta sul suo sito Internet - [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.

L'adesione alla polizza Furto e Incendio di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, ad esclusione del solo Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere prestazioni ramo assistenza fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Le suddette prestazioni assistenza sono regolate dalla polizza collettiva contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, con Europ Assistance Italia S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited

• **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod. 11146 – Ed. 1/04/2018**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI  
(EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)**

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>1</sup> richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>2</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>3</sup>.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia S.p.A.

Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

<sup>1</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

<sup>2</sup> Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

<sup>3</sup> Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## **DEFINIZIONI GENERALI**

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Contraente:** **Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd con sede in Via Kiiciro Toyoda 2, 00148 Roma, (IT)** che sottoscrive la polizza per conto altrui.

**Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale:** il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

**Prestazioni:** le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

## **NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A..***

### **ART. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE**

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.



### **ART. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del contratto è quella scritta ed ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

### **ART. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE**

**Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.**

### **ART. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE**

**Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.**

### **ART.6. VALUTA DI PAGAMENTO**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

### **Art. 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

## **SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Incendio:** la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

**Rete di assistenza:** Rete assistenziale Toyota, Lexus.

**Veicolo:** Veicoli nuovi ed usati di qualsiasi marca acquistati presso la rete di vendita dei Concessionari convenzionati con Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Insurance management Ltd., con targa italiana ed immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg.

**Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:**

- **adibiti al trasporto pubblico, autoscuole, autoambulanze**
- **esportati e reimmatricolati all'estero**
- **venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

### ART. 8. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- il proprietario del veicolo come sopra meglio definito, o la persona fisica che conduce il veicolo stesso.

### ART. 9. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.

Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.

## **PRESTAZIONI**

### **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici** risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:

- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus,
- della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca;

oppure

- fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.

### **Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogo del fermo.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- ***il costo degli eventuali pezzi di ricambio;***
- ***il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina/carrozzeria di destinazione;***
- ***le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all'interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);***
- ***le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.***

### **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici** per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di **furto totale**, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di **1400 cc di cilindrata**, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

#### **Massimale:**

- In caso di **incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici**, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di *15 giorni consecutivi*.
- In caso di furto totale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, per un massimo di 30 giorni consecutivi.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- ***i casi di immobilizzo del rimorchio;***
- ***i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;***
- ***le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;***
- ***le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);***
- ***le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;***
- ***le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;***
- ***l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;***
- ***la penalità risarcitoria danni e furto;***
- ***i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.***

### **RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO**

#### **(prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)**

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.

**RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

(prestazione fornita solo all'Estero e solo per veicoli in leasing locati a terzi)

Qualora il Veicolo, a seguito di furto venisse ritrovato all'Estero danneggiato, in modo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla denuncia alle Forze dell'Ordine, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo presso:

- la rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota e Lexus;
- la rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca.

Sono esclusi dalla prestazione:

il costo del rimpatrio se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova al momento dell'evento. Per valore commerciale del Veicolo si intende il valore dello stesso, al momento dell'evento, come riportato sul numero di "Quattro Ruote" del mese di accadimento dello stesso; il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati.

La prestazione non è operante quando:

- in caso di furto non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali;
- il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio;
- il ritrovamento avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.

**10. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, **fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.**

**11. ESCLUSIONI**

**Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;**
- c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;**



**f) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;**

**g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.**

**Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.**

**Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**

**Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.**

**Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.**

#### **ART.12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

#### **ART. 13. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate. **E' escluso il tacito rinnovo.**

#### **ART. 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

**Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

#### **RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec [reclami@pec.europassistance.it](mailto:reclami@pec.europassistance.it) - e-mail [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)). Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

**Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).**

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere a perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo [sinistri@pec.europassistance.it](mailto:sinistri@pec.europassistance.it).

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

**Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).**

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo [sinistri@pec.europassistance.it](mailto:sinistri@pec.europassistance.it).

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

***Europ Assistance Italia S.p.A***

#### **COME RICHIEDERE ASSISTENZA**

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

***IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:***

- per chiamate nazionali numero verde **800 06.63.48** od al numero **02.58.24.55.07**
- per chiamate dall'Estero: **+39. 02.58.24.55.07**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.**

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.it>

**Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited**

Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 - Roma  
Italy Branch- Iscritta alla CCIAA di Roma n. RM/1178631  
Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000  
Iscritta all'elenco delle imprese Vigilata da altra Autorità UE annesso  
all'Albo IVASS al n. I00069 con Codice Impresa n.D869R

Sito internet: <http://www.toyota-im.it>

**Toyota Insurance Management Limited**

Sede secondaria Italiana  
Via Kiiciro Toyoda, 2  
00148 Roma